

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Luca Giraldi, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con i Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 14 novembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(96) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (all'epoca dei fatti ed attualmente Presidente e Legale rappresentante della Società Genoa Cricket & Football Club Spa), Società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa - (nota n. 1943/1160 pf12-13 SP/blp del 28.10.2013).

In data 4 giugno 2013 il Sig. Enrico Preziosi, Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa, all'uscita di un ristorante ubicato in Località Pegli, dove si era intrattenuto con il Sig. Antonio Rosati, all'epoca Presidente della Società Varese Calcio, aggrediva un video-reporter del quotidiano il Secolo XIV, a nome Sig. Valerio Arrichiello, che colpiva con dei calci e gli strappava dalle mani la telecamera, che la gettava a terra e la rompeva.

L'episodio, che veniva ripreso da un collega dell'Arrichiello a mezzo di tablet in suo possesso, trovava vasta eco sui giornali del giorno successivo, sicché la Procura federale si sentiva indotta ad aprire le indagini, nel corso delle quali erano acquisiti gli articoli di stampa ed il filmato di cui sopra e veniva sentito l'8 luglio 2013 l'Arrichiello.

Il Preziosi, per quanto anch'egli convocato dalla Procura federale, non si presentava a due consecutive audizioni, fissate per il 3 luglio e 7 agosto 2013 e chiedeva da ultimo di essere esonerato dall'incombente.

L'Arrichiello, in sede di audizione, dichiarava che in quelle circostanze di tempo e di luogo si era trovato sul posto, in compagnia di un collega e di un fotografo della testata giornalistica il Mercantile, perché aveva avuto sentore che il Presidente del Genoa stesse cedendo al Rosati la Società o quota di essa; e che all'uscita dal ristorante, nel mentre lo stava riprendendo, il Preziosi si avvicinava con fare minaccioso verso il fotografo che scappava, e, senza parlare, colpiva l'Arrichiello con un calcio al ginocchio, gli strappava la telecamera dalle mani, dopo aver tentato di afferrarla e la gettava a terra, Spaccandola.

Aggiungeva l'Arrichiello che l'autista del Preziosi, che aveva seguito la scena, calpesta la telecamera e che lo stesso Preziosi gli si rivolgeva dicendogli che la sua *privacy* non doveva essere violata; gli diceva altresì che avrebbe dato ordine all'amministratore delegato del Genoa di ripagare la telecamera.

Precisava infine l'Arrichiello che per l'aggressione subita gli era stato rilasciato un certificato medico con prognosi di giorni sette e che, al momento, il costo della telecamera danneggiata non gli era stato ancora rimborsato.

La Procura federale, nel contempo, acquisiva agli atti d'indagine le dichiarazioni rilasciate dal Preziosi ad alcuni organi di stampa, attraverso le quali il Preziosi affermava che aveva subito un agguato, che era nervoso perché sui giornali erano apparse le foto dell'asserito nuovo presidente del Genoa e che, in quel contesto, avrebbe rifatto il gesto in danno dell'Arrichiello. Aggiungeva che la telecamera l'avrebbe ripagata.

La Procura federale, a chiusura delle indagini, ritenuto che i fatti per come accertati dovevano ritenersi connessi a rapporti riferibili all'attività sportiva e che il Preziosi con il suo comportamento aveva violato l'art. 1 commi 1 e 3 CGS, con atto datato 28 ottobre 2013 deferiva a questa CDN il Sig. Enrico Preziosi, quale Presidente della Società Genoa Cricket and FC Spa, con i seguenti capi d'incolpazione: art. 1 comma 1 CGS, in quanto il Preziosi "uscendo da un ristorante in Località Pegli, dove di trovava a pranzo con l'allora presidente del Varese Sig. Antonio Rosati, aggrediva un video reporter del quotidiano il Secolo XIX Sig. Valerio Arrichiello, colpendolo con dei calci e strappandogli con violenza la telecamera dalle mani, per poi gettarla per terra, in mezzo alla strada, sino a romperla o comunque danneggiarla";

art. 1 comma 3 CGS, in quanto il Preziosi, "seppur ritualmente convocato in due distinte occasioni (3 luglio e 7 agosto 2013) per essere sentito in merito ai fatti oggetto del procedimento, ometteva di presentarsi, dichiarando da ultimo di voler essere esonerato dal relativo incumbente".

(Virgolettato il testo del deferimento)

Veniva altresì deferita la Società Genoa Cricket and FC Spa per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, stante l'incolpazione del proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, previa rinuncia da parte della Procura federale all'incolpazione di cui al capo b) del deferimento, afferente la violazione dell'art. 1, comma 3 CGS, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, previa rinuncia da parte della Procura federale all'incolpazione di cui al capo b) del deferimento, afferente la violazione dell'art. 1, comma 3 CGS, il Sig. Enrico Preziosi e la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Enrico Preziosi, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa, sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per Enrico Preziosi;

- ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società Genoa Cricket & Football Club Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(90) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMMIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl) - (nota n. 1668/83 pf13-14 SP/blp del 14.10.2013).

Il Consiglio Federale FIGC, nella riunione del 30 aprile 2013, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, deliberava di approvare detto Sistema per l'ammissione ai Campionati professionistici di Lega Pro della Stagione sportiva 2013/2014, in forza del quale le Società, ai fini della loro partecipazione al campionato di competenza, dovevano effettuare gli adempimenti descritti nel testo del Sistema, che erano relativi a criteri economico-finanziari e legali, infrastrutturali, sportivi e organizzativi e che dovevano essere effettuati entro precisi limiti temporali (per quel che qui interessa il 1° luglio 2013), il cui mancato rispetto avrebbe costituito illecito disciplinare, suscettibile di comportare per la Società la penalizzazione di un punto in classifica per ogni inadempimento commesso, da scontarsi nella stagione in corso.

La Co.Vi.So.C., a cui era demandato il controllo sugli adempimenti, con nota datata 6 agosto 2013 denunciava alla Procura federale che la SS Chieti Calcio, partecipante al Campionato Lega Pro Seconda Divisione, non aveva depositato entro il suddetto termine del 1° luglio 2013 la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 400.000,00 (Punto D, inciso n. 7 del Sistema), sicché la Procura federale il 30 agosto 2013 deferiva a questa CND la Sig.ra Ines Bellia, rappresentante Legale della SS Chieti Calcio srl e la stessa SS Chieti Calcio srl, alle quali contestava per l'accertato inadempimento alla Bellia la violazione dell'art. 10 comma 3 C.G.S. in relazione al richiamato Punto D inciso n. 7 del Sistema ed alla Società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Nel corso del procedimento, in seguito alle deduzioni delle parti deferite, rimaneva provata la circostanza che la Bellia rivestiva la carica di institore della Società e che la carica di amministratore unico era ricoperta dal Sig. Antonio Gammieri, sicché questa CDN, con decisione pubblicata sul CU n. 21/CND del 2 ottobre 2013, accertato attraverso la certificazione camerale della Società deferita che la Bellia, in forza della procura institoria, aveva comunque in seno alla Società stessi poteri di amministrazione e rappresentanza, infliggeva alla Bellia la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; nel contempo, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per l'eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, quale amministratore unico della SS Chieti calcio Srl.

A seguito di ciò, la Procura federale in data 14 ottobre 2013, richiamati i fatti e la suddetta decisione della CDN, deferiva a questa CDN il Sig. Antonio Gammieri, nella qualità di amministratore unico e Legale rappresentante della SS Chieti Calcio, al quale contestava la medesima violazione di cui al precedente deferimento, nulla a carico della Società in quanto già sanzionata.

Il deferito non ha presentato memorie difensive, né è comparso alla riunione odierna, nel cui contesto la Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e con esso la sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 6 (sei).

La CDN osserva quanto segue.

Certa la circostanza che il Sig. Antonio Gammieri, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di amministratore unico della Società, risultante dal modulo di censimento dalla Società depositato in Lega il 1° luglio 2013 ed essendo altresì accertato che la Società aveva depositato la fidejussione bancaria il 15 luglio 2013 e quindi oltre la data del 1° luglio 2013, non può revocarsi in dubbio la sussistenza della violazione del Sistema Licenze Nazionali 2013/2014, pubblicato sul CU FIGC n. 168/A del 7 maggio 2013 e, più in particolare dell'inciso 7 del Punto D, che costituisce illecito disciplinare e che, in base al principio delle immedesimazione soggettiva tra le Società ed il proprio Legale rappresentante, più volte affermato da questa CDN, rende suscettibile di accoglimento il presente deferimento e la conseguente sanzione disciplinare a carico del Sig. Antonio Gammieri, nella misura che è stata richiesta.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl, l'inibizione di mesi 6 (sei).

(62) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BERNARDO FARRUGGIO, MARIA GRAZIA FARRUGGIO, CLAUDIO ROSSETTI, GAGLIARDO GAGLIARDI, BRUNO CIARI – (Fallimento Società AS Calcio Figline Srl) - (nota n. 1064/585 pf12-13 AM/ma del 13.9.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 settembre 2013 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori: Bernardo Farruggio, dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, rivestente il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione della AS Calcio Figline srl, nonché socio maggioritario al 65% delle quote sociali, nonché liquidatore dal 29 settembre 2010 al 6 ottobre 2011, data di intervenuta dichiarazione di fallimento della Società, per rispondere:

- della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF e all'art. 19 Statuto FIGC – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale, causando la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2010/11, lo svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario;
- della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS, e dell'art. 8, cc. 1, 2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite il deposito presso la COVISOC, in sede di reclamo, di una garanzia bancaria -

dichiarata poi dalla stessa COVISOC non idonea - al fine di ingiustamente ottenere per la propria Società, in mancanza dei previsti requisiti, l'iscrizione al Campionato di Prima Divisione 2010/11;

- della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS, e dell'art. 8, cc. 1,2 e 4, CGS per avere commesso atti tesi ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica tramite la dichiarazione, risultata poi non veritiera, di aver provveduto al ripianamento delle perdite gestionali e, dunque, di aver superato la situazione prevista dall'art. 2482 ter c.c.

Maria Grazia Farruggio, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF - e dell'art. 19 Statuto FIGC, per avere, col proprio comportamento, contribuito alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale, causando la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2010/11, lo svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario;

Claudio Rossetti, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – e dell'art. 19 Statuto FIGC, avendo ricoperto, per il periodo dal 24 settembre 2009 al 28 settembre 2010 la carica di consigliere delegato, contribuendo, col proprio comportamento, alla cattiva gestione della Società, al dissesto economico patrimoniale, e alla mancata iscrizione al Campionato della squadra, con conseguente svincolo dei tesserati e il successivo fallimento societario;

Gagliardo Gagliardi, consigliere di amministrazione della Società dal 20 giugno 2008 al 28 settembre 2010, e possessore del 10% delle quote sociali, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – e dell'art. 19 Statuto FIGC, avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento condivisivo, privo di dissociazioni dalla gestione dei legali rappresentanti, la cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e del suo fallimento;

Bruno Ciari, consigliere di amministrazione della Società dal 28 giugno 2008 al 28 settembre 2010, titolare al 10% delle quote societarie, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 21, cc. 2 e 3, NOIF – avendo contribuito a determinare, col proprio comportamento condivisivo, privo di dissociazioni dalla gestione dei legali rappresentanti, alla cattiva gestione della Società con responsabilità del dissesto economico patrimoniale e del suo fallimento.

Degli odierni deferiti, invece, solo i Signori Gagliardi e Ciari hanno fatto pervenire un'unitaria memoria difensiva nella quale, in sintesi, preliminarmente si eccepisce la improcedibilità del procedimento posto che le attività di indagine della Procura federale sarebbero iniziate solo nel febbraio 2013, con ciò non rispettando i termini posti dall'art. 32 c.11 CGS, mentre la conoscibilità dell'intervenuto fallimento da parte della Procura sarebbe dovuta esistere fin dall'ottobre 2011, data della sentenza dichiarativa, e, dunque, da quella data sarebbe dovuto partire il termine per l'avvio delle indagini e, poi, la conclusione delle stesse nel rispetto di quanto stabilito dal CGS; nel merito, nel richiedere il rigetto del deferimento, si ribadisce la non colpevolezza dei due deferiti in quanto mai amministratori della Società, privi di deleghe operative e, dunque, nell'impossibilità di impedire il compimento di eventuali fatti dannosi a carico della Società.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Bernardo Farruggio, Maria Grazia Farruggio, Claudio Rossetti, Gagliardo Gagliardi e Bruno Ciari, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Bernardo Farruggio, Maria Grazia Farruggio, Claudio Rossetti, Gagliardo Gagliardi e Bruno Ciari, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Bernardo Farruggio, sanzione dell'inibizione di mesi 60 (sessanta) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 40 (quaranta) e € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Sig.ra Maria Grazia Farruggio, sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 2 (due) e € 5.000,00 (€ cinquemila/00); pena base per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell'inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS ad anni 1 (uno) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Gagliardo Gagliardi, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Bruno Ciari, sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Bernardo Farruggio, sanzione dell'inibizione di mesi 40 (quaranta) e ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);*
- per la Sig.ra Maria Grazia Farruggio, sanzione dell'inibizione di anni 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);*
- per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell'inibizione di anni 1 (uno) e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);*
- per il Sig. Gagliardo Gagliardi, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);*
- per il Sig. Bruno Ciari, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LINO DI NARDO, PAOLO PAGLIUSO FABIANO – (Fallimento Società Spal Spa) - (nota n. 1639/652 pf12-13 AM/ma dell'11.10.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista la richiesta della Procura federale di rimessione degli atti per l'approfondimento delle indagini, alla luce della sentenza della corte di Appello di Catanzaro che ha revocato la dichiarazione di fallimento della Società Spal Srl;
ritenuta la non opposizione della difesa;
ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Sospende il procedimento;
rimette gli atti alla Procura federale per i motivi di cui sopra.

(335) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO POGGI MADARENA, GIUSEPPE IERACE - (Fallimento Società US Catanzaro Spa) – (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013).

La Commissione disciplinare nazionale rinvia la trattazione del procedimento a nuovo ruolo.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 14 Novembre 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete